



Il Sindacato delle Professioni Infermieristiche
Segreteria Provinciale di PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
Fax .085.8562177 – fax 0864.950307
E-mail – argento2000@libero.it

Oggetto : Lavoro: luogo dell'infortunio in itinere. Sentenza Corte di Cassazione n.10028/2010 del 27 aprile 2010

Non può riconoscersi il ricorrere dell'**infortunio** in itinere nel caso di una lavoratrice infortunatosi al femore mentre scendeva dalla propria autovettura, di ritorno dal lavoro, all'interno dell'area condominiale di fronte alla propria abitazione.

Questo in sintesi il ragionamento seguito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella formulazione della sentenza n. 10028 del 27 Aprile 2010.

I **Giudici** hanno ritenuto **infondato il ricorso** proposto dalla ricorrente ed articolato in **due distinti motivi**:

1. la Corte ha errato nel ritenere che l'incidente occorso alla lavoratrice di ritorno a casa dal lavoro non costituisca infortunio "in itinere";
2. rileva il vizio insufficiente di motivazione perché i giudici non si sono pronunciati sull'esistenza del vizio ed hanno introdotto un elemento nuovo –il luogo pubblico- sul quale la parte non ha avuto modo di difendersi nel corso del giudizio.

Secondo gli ermellini il nuovo elemento di valutazione non sottoposto alla parte ricorrente per la difesa non può ritenersi un insufficiente vizio di motivazione, ma al più va considerato violazione dell'art.183 c.p.c., in riferimento alle nuove deduzioni istruttorie.

Inoltre hanno sostenuto i giudici cassazionisti **il luogo in cui è avvenuto l'infortunio non è pubblico**, sia per quanto rilevato nella CTU in cui la circostanza non è mai richiamata, sia perché la ricorrente ha raccontato di aver varcato il cancello ed attraversato il giardino condominiale prima di infortunarsi, non fornendo alcuna prova contraria in merito.

In definitiva la **Corte di Cassazione** si è attenuta alla interpretazione

prevalente, in virtù della quale l'infortunio per considerarsi "in itinere" deve avvenire nella pubblica strada e non in luoghi identificabili di esclusiva proprietà dell'infortunato o di proprietà comune come i portoni, le scale, i cortili o i viali di complessi condominiali, cui al caso di specie.

Si deve cioè trattare – ha concluso la Corte- di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti.

Pertanto, posto il tema oggetto del contendere, gravava sulla ricorrente la responsabilità di produrre una prova certa in merito al luogo in cui era avvenuto l'infortunio (se pubblico o privato), ma non avendo provveduto in tal senso, la decisione adottata dalla Corte di Cassazione deve considerarsi conforme alla legge.

Pescara Li 12.03.2010

Il Segretario Provinciale
Nursind Pescara
Argentini Antonio

SEGUE Sentenza

(Sentenza Cassazione civile, sezione Lavoro, 27/04/2010, n. 10028)

Corte di Cassazione - Sentenza n. 10028/2010

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Fatto e diritto

(...) chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Ancona, pubblicata il 15 novembre 2005, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Pesaro aveva respinto il suo ricorso nei confronti dell'Inail, volto ad ottenere il riconoscimento come infortunio sul lavoro della frattura del femore subita cadendo mentre scendeva dalla sua autovettura, dinanzi alla sua abitazione. Il ricorso consta di due motivi. L'Inail si difende con controricorso e memoria. Il primo motivo ha per oggetto: violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 2 del dpr 1124 del 1965 e dell'art. 31 della legge 15 del 1963. Si sostiene che la Corte avrebbe errato nel ritenere che non costituisca infortunio sul lavoro "in itinere" quello subito dalla ricorrente mentre usciva dalla sua autovettura con la quale era tornata a casa dal lavoro.

Con il secondo motivo si denuncia un vizio di insufficiente motivazione "posto che la Corte ha ommesso di pronunciarsi sulla effettiva esistenza del rischio ed ha

inopinatamente introdotto nel giudizio un elemento -quello relativo al luogo (privato o pubblico) in cui la (...) e' rovinata a terra - del tutto nuovo sul quale le parti non hanno formulato alcuna difesa".

Il ricorso e' infondato. I motivi devono essere esaminati congiuntamente.

La circostanza che la Corte di merito avrebbe introdotto un nuovo elemento di valutazione non sottoposto alle parti non concerne propriamente il vizio di motivazione insufficiente, ma eventualmente la violazione dell'art. 183, c.p.c.

Essa, comunque, e' infondata. La Corte, in premessa, spiega accuratamente che il luogo in cui l'incidente e' avvenuto e' stato indicato nel ricorso della (...) e che l'Inail (anche) in relazione a tale aspetto aveva contestato l'esistenza di un infortunio su lavoro. La circostanza pertanto non e' emersa solo perche' la (...) ha poi dichiarato al CTU che, con la macchina, essendo l'accesso aperto, era giunta fino in prossimita' del portone dell'abitazione dopo aver attraversato il giardino. Il tema pertanto era oggetto del contendere e del contraddittorio tra le parti. Se il tema era uno dei punti controversi, ragionevolmente e correttamente la Corte ha ritenuto che gravava sulla ricorrente formulare richieste istruttorie per precisare che il luogo era comunque pubblico, pur essendo all'interno del suo complesso abitativo, come si desumerebbe dal fatto che la ricorrente ha dichiarato di aver varcato l'accesso e attraversato il giardino.

In mancanza di prova contraria sul punto, la decisione adottata dalla Corte e' conforme alla legge, come costantemente interpretata dalla Cassazione, ed e' stata motivata in modo piu' che adeguato. L'orientamento richiamato, cui questo collegio non ritiene di discostarsi, e' quello per cui un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprieta' del lavoratore assicurato o in quelli di proprieta' comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perche' si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilita' diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece puo' fare in tali ambiti (Sez. L, 16 luglio 2007, n. 15777 (Rv. 598398), cui si rinvia per ulteriori richiami). Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 marzo 2010

Depositata in Cancelleria il 27/04/2010